

Trieste, 11 giugno 2005

**Aspetti medico-legali
nella gestione dei pazienti con
Sclerosi Multipla
ASSISTENZA PROTESICA**

Dott.ssa Viviana VARONE

ASS n. 5 Bassa Friulana

Dipartimento di Prevenzione

SOGGETTI DESTINATARI

- **Soggetti indicati dall'art. 2 del DM 332/99**
- **Persone in dimissione protetta, ospedalizzati a domicilio in carico all'ADI**
- **Coloro che, non riconosciuti invalidi per i quali non è prevedibile la presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità, sono affetti da patologie acute e necessitano dell'ausilio per superare una situazione di disabilità, anche temporanea, importante, e per i quali il medico specialista prescrittore, preferibilmente un fisiatra, attesti l'urgenza della fornitura in presenza di disabilità grave**
- **Persone non residenti ma con domicilio sanitario nell'ambito territoriale della A.S.S. (se vi sia necessità di un intervento urgente ed in attesa di autorizzazione del dispositivo a carico della A.S.S. di residenza)**

art. 2 comma 1 DM 332/99

Hanno diritto ...

- **Gli invalidi civili, di guerra e per servizio, i privi della vista e i sordomuti ...nonché i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di una invalidità permanente;**
- **Gli istanti in attesa di accertamento ...**
- **I ricoverati in una struttura sanitari accreditata, pubblica o privata, per i quali il medico responsabile dell'U.O. certifichi la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. Contestualmente alla fornitura della protesi e o dell'ortesi deve esser avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.**

art. 2 comma 2 DM 332/99

Agli invalidi del lavoro i dispositivi sono erogati dall'INAIL con spesa a proprio carico ...

art. 2 comma 3 DM 332/99

Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate.

art. 2 comma 4 DM 332/99

Per ciascuno dei propri assistiti che fruisca delle prestazioni di assistenza protesica, l'A.S.S. è tenuta ad aprire e a mantenere aggiornata una scheda/fascicolo, contenente la documentazione attestante la condizione di avente diritto, le prestazioni erogate e le relative motivazioni e la data delle forniture.

SOGGETTI DESTINATARI

SOGGETTI PER I QUALI NON E' NECESSARIO IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE INDIVIDUATI DAL **D.M. 321/2001**

con erogazione per un periodo non superiore ad un anno

- a) **Laringectomizzati, tracheotomizzati, ecc.**
- b) **Amputati di arto,**
- c) **Donne mastectomizzate o con malformazioni congenite che comporti l'assenza di una o entrambe le mammelle**
- d) **Soggetti con esiti di intervento demolitore dell'occhio**

SOGGETTI DESTINATARI secondo quanto previsto dalle INDICAZIONI REGIONALI

Forniture di PROTESI ACUSTICHE: Soggetti che presentano una perdita uditiva medio-grave che determini una invalidità superiore ad un terzo e che abbiano una capacità, sotto il profilo cognitivo, di utilizzare correttamente la protesi

Forniture di DISPOSITIVI OTTICI: Soggetti maggiorenni IPOVEDENTI (portatori di residui visivo non sup. ad 1/10 in entrambi gli occhi) e minori affetti da AMBLIOPIA

Forniture di PERSONAL COMPUTER: Soggetti portatori di gravissima disabilità (riconosciuti Invalidi Civili, Ciechi Civili e/o Persona affetta da Handicap ai sensi della Legge 104 articolo 3) punto 3)) che comporti l'impossibilità assoluta alla comunicazione grafica e/o verbale. Forniture secondo il principio della RICONDUCEBILITA'

Forniture di LETTI ELETTRICI: Soggetti invalidi "affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità" che siano in grado di azionarli autonomamente e che non dispongano di una persona di aiuto in via continuativa".

D.M. N. 332/1999 Art. 4, comma 1)

Modalità di erogazione

L' erogazione a carico del SSN delle prestazioni di assistenza protesica individuate nel presente regolamento è subordinata, salvo i casi eventualmente individuati dalle regioni, al preliminare svolgimento delle seguenti attività :

- 1. prescrizione**
- 2. autorizzazione**
- 3. fornitura**
- 4. collaudo**

PRESCRIZIONE - Art. 4

- Comma 2 :

La prescrizione dei dispositivi protesici è redatta da un medico specialista del Ssn, dipendente o convenzionato, competente per tipologia di menomazione o disabilità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 comma 1, lettera e)

articolo 2. comma 1, lettera e)

... i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per i quali **il medico responsabile dell'unità operativa certifi**chi la contestuale **necessità e urgenza** dell'applicazione di una **protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione**, per l'**attivazione** tempestiva o la **conduzione** del progetto riabilitativo, a **fronte di una menomazione grave e permanente**.

Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità.

Comma 3) dell' Art 4

La prescrizione costituisce :

parte integrante di un **programma di prevenzione, cura e riabilitazione** delle lesioni o loro esiti che, singolarmente, per concorso o coesistenza, determinano la menomazione o disabilità.

Comma 3) dell' Art 4

A tal fine, la **prima prescrizione** di un dispositivo protesico deve comprendere :

- a) una **diagnosi** circostanziata, che scaturisca da una completa valutazione **clinica e strumentale** dell'assistito;
- b) l'indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, **completa del codice identificativo riportato nel nomenclatore**, e l'indicazione degli eventuali **adattamenti** necessari per la sua **personalizzazione**;

Comma 3) dell' Art 4

c) un **programma terapeutico di utilizzo** del dispositivo comprendente:

- il **significato** terapeutico e riabilitativo;
- le **modalità**, i **limiti** e la prevedibile **durata** di impiego del dispositivo;
- le possibili **controindicazioni**;
- le modalità di **verifica** del dispositivo in relazione all'andamento del programma terapeutico.

Comma 4) dell' ART 4

La prescrizione è **integrata** da :

un' esauriente **informazione** al paziente ed eventualmente a chi lo assiste, sulle **caratteristiche funzionali e terapeutiche** e sulle **modalità di utilizzo** del dispositivo stesso.

AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per la fornitura di dispositivi protesici è il documento* che:

- a) Permette al paziente di ritirare direttamente il dispositivo richiesto qualora si tratti di dispositivo finito, di costruzione di serie, che non necessita di modifiche da parte di personale qualificato (tecnico ortopedico, ottico, ecc.)
- b) Permette alla Ditta fornitrice di costruire o assemblare il dispositivo richiesto, qualora si tratti di dispositivo su misura, personalizzato.

* Nella fattispecie costituisce "autorizzazione" la Scheda Progetto / Preventivo elaborato dalla Ditta fornitrice e regolarmente autorizzato dal Responsabile del Distretto o da altra persona delegata.

FORNITURA

Il S.S.N. non copre interamente il costo delle prestazioni

Il S.S.N. assume in carico l'onere previsto per la fornitura al momento del rilascio della autorizzazione

PRESTAZIONI COPERTE INTERAMENTE DAL S.S.N.

non e' prevista compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito:

- Erogazione di dispositivi di cui all'elenco 1)
- Erogazione di dispositivi di cui all'elenco 3)
- Erogazione di dispositivi Extratariffario

PRESTAZIONI NON COPERTE INTERAMENTE DAL S.S.N.

e' prevista compartecipazione alla spesa

- Erogazione di dispositivi di cui all'elenco 2) – tariffe da contrattare con fornitori -
- Erogazione di dispositivi Riconducibili

N.B. **RIMBORSI A FAVORE DEGLI UTENTI**

NON POSSONO ESSERE ESEGUITI

COLLAUDO

Art 4 comma 10

Il collaudo accerta :

- la **congruenza clinica** e la **rispondenza** del dispositivo ai **termini dell'autorizzazione**
- ed è effettuato, entro **venti giorni** dalla data di consegna, dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa;
- a tal fine, entro il termine di **tre giorni lavorativi**, **il fornitore** comunica all'azienda Usl che ha rilasciato la prescrizione, la data di consegna o di spedizione del dispositivo.

- L'azienda Usl invita, entro **15 giorni** dall'avvenuta fornitura, l' **assistito** a presentarsi per il collaudo.
- Qualora l'assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo senza giustificato motivo incorre nelle **sanzioni** fissate dalla regione.
- Il collaudo dei dispositivi erogati ad **assistiti non deambulanti** viene effettuato presso la struttura di ricovero o a domicilio.
- Sono esclusi dalla procedura di collaudo i **dispositivi monouso**, valendo ai medesimi fini le prescrizioni dei relativi capitolati.

- Qualora all'atto del collaudo il dispositivo **non risulti rispondente** alla prescrizione, il **fornitore** è tenuto ad apportare le opportune variazioni.
- Trascorsi **venti giorni** dalla consegna del dispositivo **senza** che il fornitore abbia ricevuto alcuna **comunicazione** da parte dell'azienda Usl, il collaudo si intende effettuato ai fini della fatturazione e del pagamento.

TEMPI MINIMI DI RINNOVO

1. SOGGETTI MINORENNI

NON CI SONO VINCOLI

Le A.S.S. autorizzano i rinnovi, le sostituzioni o modifiche sulla base dei controlli clinici o del Piano Terapeutico.

2. SOGGETTI MAGGIORENNI

La A.S.S. non autorizza la fornitura di nuovi dispositivo protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per tipo di dispositivo, riportato nell'Allegato 2 al D.M. 332/99.

I TEMPI MINIMI DI RINNOVO POSSONO ESSERE ABBREVIATI, SULLA BASE DI:

- a) una dettagliata relazione del medico prescrittore
- b) per particolari necessità terapeutiche o riabilitative
- c) in caso di modifica dello stato psicofisico dell'assistito.
- d) **In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione tessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la A.S.S può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido, o da chi ne esercita la tutela.**

AUTORIZZAZIONI DISPOSITIVI PROTESICI TEMPORANEI – PROVVISORI – DI RISERVA

DISPOSITIVI TEMPORANEI E DISPOSITIVI PROVVISORI

I dispositivi protesici temporanei sono prescrivibili ed autorizzabili limitatamente per il periodo occorrente per la realizzazione dei dispositivi definitivi.

I dispositivi protesici provvisori sono necessari per affrontare i problemi riabilitativi nel periodo precedente la consegna delle protesi definitive.

I dispositivi provvisori e temporanei sono prescrivibili esclusivamente in favore delle donne mastectomizzate, dei soggetti con enucleazione del bulbo oculare e dei soggetti con amputazione di arto; per tali ultimi soggetti, la fornitura del dispositivo provvisorio è alternativa a quella del dispositivo temporaneo.

DISPOSITIVI DI RISERVA

L' A.S.S. può autorizzare la fornitura di un dispositivo di riserva rispetto al primo dispositivo definitivo in favore di:

- a) soggetti con amputazione bilaterale di arto superiore**
- b) soggetti con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore**

art. 4 comma 12

DM 332/99

“...I dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del Nomenclatore si intendono ceduti in proprietà all’assistito, fatta salva la facoltà delle regioni di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l’obbligo dell’Azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all’assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente.

...”

Sono recuperabili
esclusivamente i
dispositivi che
riportano la marcatura
CE

Elenco 1 DM 332/99

- **12.21 - carrozzine pieghevoli in tutte le varianti, carrozzine elettriche**
- **03.48 - stabilizzatori**
- **03.78 - stabilizzatori deambulatori**
- **18.09 - sistemi di postura**

Elenco 2 DM 332/99

- **12.09** – Stampelle, tripodi, quadripodi, deambulatori
- **12.10** – Biciclette
- **12.21** – Carrozzine a telaio rigido, ad autospinta unilaterale, motocarrozzine
- **12.27** – Passeggini
- **18.09** – Seggioloni normali e polifunzionali
- **09.12** – Sedie per WC e doccia, rialzo stabilizzante per WC
- **12.36** – Sollevapersona mobili
- **18.12** – Letti ortopedici in tutte le varianti, spondine, basi per letti
- **12.30** – Supporti per alzarsi dal letto
- **24.36** – Set di ruote per letti
- **03.33** – Materassi e cuscini antiudecubito

Elenco 3 DM 332/99

- **18.30 – Apparecchiature di sollevamento:**
 - ❖ **montascale mobile a cingoli**
 - ❖ **montascale a ruote**